

STATUTO DELLA « ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SEISHINKAI KARATE COURMAOSTA »

TITOLO I – Denominazione, sede, durata, finalità e scopo associativo

1. Denominazione

E' costituita un'associazione sportiva dilettantistica denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SEISHINKAI KARATE COURMAOSTA".

2. Sede e durata

L'Associazione Sportiva Dilettantistica SEISHINKAI KARATE COURMAOSTA ha sede in Aosta, attualmente presso via Mont Velan, 19. È facoltà del Consiglio Direttivo di variare la sede nell'ambito dello stesso Comune, così come di costituire sedi secondarie nel numero e nelle località che più riterrà opportuni, senza che ciò comporti modifica del presente statuto.

La durata dell'associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata dall'Assemblea Generale degli associati.

3. Finalità, oggetto e scopo associativo – Attività secondarie e strumentali

3.1 Oggetto: l'associazione ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, nelle discipline sportive individuate dalle delibere del C.N. del C.O.N.I. e dal regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, con particolare riferimento – ma non in via esclusiva – alle discipline sportive indicate al paragrafo 3.2 del presente statuto così come regolamentate dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, ai quali delibererà di affiliarsi e di cui accetta gli statuti ed i regolamenti.

L'associazione recepisce e fa propri i principi di cui alla Legge 14 dicembre 2000, n. 376 "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping" – e successive modificazioni ed integrazioni, recependo le sanzioni e le procedure disciplinari previste dagli Organismi Sportivi affilianti nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli, e si impegna ad adeguare i propri regolamenti, ove necessario, alle eventuali variazioni ed innovazioni di tale legge.

L'associazione si impegna per conto di coloro che svolgono attività al suo interno al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dalla FSN, EPS, e DSA anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui all'articolo 16, D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 39, e s.m.i.

3.2 Scopo: in particolare, l'associazione sportiva dilettantistica SEISHINKAI KARATE COURMAOSTA ha lo scopo di promuovere e diffondere lo sport in generale, ed in particolare la pratica delle arti marziali e delle discipline di difesa personale, quali, a titolo meramente esemplificativo, karate, judo, aikido e tutte quelle altre specialità rientranti nell'ambito della F.I.K.T.A. e altre discipline affini. Con delibera dell'assemblea degli associati l'associazione potrà ampliare la propria attività anche in relazione ad altre discipline sportive.

Nel perseguimento dello scopo e dell'oggetto sociale, ed a mero titolo esemplificativo, l'Associazione potrà:

- organizzare e gestire l'attività didattica per l'avviamento, l'aggiornamento ed il perfezionamento degli sports e delle discipline di cui ai precedenti commi, con particolare riferimento all'apprendimento ed al perfezionamento della pratica delle arti marziali e delle discipline di difesa personale in genere, nonché corsi di attività sportive, attività fisiche, motorie e di psicomotricità, centri sportivi e camps;
- organizzare convegni, stages, corsi di aggiornamento tecnici, conferenze, gare e manifestazioni

sportive, oltre che manifestazioni e corsi di qualunque genere e tipo, dibattiti e conferenze atti ad espandere l'immagine e la conoscenza delle arti marziali e delle discipline di difesa personale.

- organizzare e gestire ogni forma di attività sportiva, sia agonistica che ricreativa, di gruppi di animazione e gestione del tempo libero, e ogni forma di attività motoria e culturale idonea a promuovere la pratica e la diffusione dello sport dilettantistico;
- la creazione di un centro di avviamento allo sport;
- l'organizzazione di convegni, stages, corsi di aggiornamento tecnici, conferenze e manifestazioni sportive;
- l'organizzazione, la gestione e la preparazione di una o più squadre agonistiche per la partecipazione a gare, manifestazioni o tornei sia nazionali, sia internazionali;
- l'organizzazione di gruppi di animazione e gestione del tempo libero;
- le attività di cui all'oggetto sociale potranno essere perseguite nei modi ritenuti più efficaci dagli organi dell'associazione, avvalendosi, ove possibile, e con l'obiettivo di minimizzare le spese, dell'attività di volontariato dei propri associati e tesserati.

3.3 Attività secondarie e strumentali: nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 36/2021, e successive modificazioni o integrazioni, e dalla normativa di attuazione, l'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati, quali, a mero titolo esemplificativo:

- esercitare attività commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica esercitata in via principale, ivi comprese prestazioni di natura promo-pubblicitaria e di sponsorizzazione;
- acquisire e condurre a titolo di proprietà, locazione o comodato e/o gestire impianti, strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle discipline sportive di cui al precedente comma 3.2, sia di proprietà che detenuti a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione da parte di enti pubblici
- gestire, nell'ambito degli impianti e delle strutture sportive di cui sopra o in occasione dell'organizzazione di gare, manifestazioni o eventi sportivi, bar, attività di somministrazioni di alimenti e bevande, attività ricreative e ricettive per permettere l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali degli associati e dei tesserati;
- esercitare, all'interno degli impianti e delle strutture sportive gestite o in occasione di gare, manifestazione o eventi sportivi, attività di commercio di articoli, attrezzature o abbigliamento sportivi, nonché centri finalizzati al benessere degli utilizzatori e dei frequentatori degli impianti e delle strutture sportive gestite, nonché dei partecipanti a gare, manifestazioni o eventi sportivi, e attività di medicina sportiva, riabilitazione, fisioterapia e sanitarie, con l'osservanza delle disposizioni previste, e nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge;
- promuovere l'attività sportiva, ricreativa e culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi, materiale cartaceo e multimediale o digitale e di ogni altro materiale e mezzo di promozione ritenuto idoneo a fine divulgativo e conoscitivo connesso con l'attività sportiva, sociale, educativa che l'Associazione persegue;
- esercitare attività ricreativa in favore dei propri associati e dei tesserati;
- cedere ed acquisire diritti legati alla formazione degli atleti;
- compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie connesse o correlate agli scopi istituzionali e utili o necessarie al raggiungimento dello scopo statutario;
- intrattenere rapporti con istituti di credito, richiedere e contrarre mutui e finanziamenti, anche ipotecari, utili o necessari per il perseguimento dello scopo statutario.

3.4 L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, ispirato ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana, è apolitica, non ha fini razziali, non persegue scopi di natura religiosa ed ha per scopo l'esercizio, la promozione e la diffusione dell'attività sportiva dilettantistica quale fattore di formazione e di benessere psico-fisico, morale e sociale della persona senza discriminazione alcuna, nonché la promozione della cultura dello sport e la partecipazione dei propri associati, dei tesserati e della comunità alla vita associativa ed all'attività sportiva dilettantistica.

3.5 L'Associazione non ha scopo di lucro.

4. Affiliazione e riconoscimento ai fini sportivi

L'Associazione richiederà, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il riconoscimento ai fini sportivi da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. cui delibererà di affiliarsi. Allo scadere del termine l'affiliazione dovrà essere espressamente rinnovata.

Ai fini della certificazione dell'effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta, l'Associazione si iscrive al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e direttive del C.I.O., del C.O.N.I., e delle F.S.N., D.S.A. o E.P.S. cui delibererà di affiliarsi e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti regolamentari e disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della stessa, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate.

TITOLO II – Esercizi sociali, patrimonio, rendiconto economico e finanziario

5. Esercizi sociali

L'esercizio finanziario dell'associazione si apre il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

6. Patrimonio

Il Patrimonio dell'associazione sportiva dilettantistica SEISHINKAI KARATE COURMAOSTA è formato da:

- quote associative;
- contributi del C.O.N.I. e di qualsiasi altro ente o società pubblica o privata;
- liberalità erogate da terzi;
- ogni altro provento e/o donazione.

Gli eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere interamente destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio dell'ente.

È vietata la distribuzione sotto qualsiasi forma, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché di capitale, fondi o riserve, comunque denominati in favore dei propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

7. Bilancio/Rendiconto economico e finanziario – Fondo di riserva

7.1 Bilancio: il bilancio che, in considerazione dell'entità dei movimenti economici e finanziari potrà essere sostituito da un Rendiconto Economico e Finanziario redatto secondo il criterio di cassa, dovrà essere presentato all'assemblea degli associati per l'approvazione entro quattro mesi dal termine di ogni esercizio sociale. In caso di particolari esigenze o problematiche, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro sei mesi dal termine dell'esercizio.

I bilanci/rendiconti economici e finanziari devono essere comunicati all'organo di controllo o al revisore, se nominati, almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'assemblea degli associati e devono restare depositati nella sede dell'associazione ovvero resi disponibili sul sito internet/pagina Facebook, o altro social network dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie cartacee è soddisfatta dall'associazione a spese del richiedente.

Il bilancio approvato dall'assemblea dovrà essere riportato sul libro dei verbali delle assemblee unitamente al verbale di approvazione dello stesso e potrà essere consultato da ogni associato che ne faccia richiesta al segretario con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, ovvero resi disponibili sul sito internet/pagina Facebook o altro social network.

- 7.2 Fondo di riserva: eventuali utili di esercizio o avanzi di gestione dovranno obbligatoriamente essere accantonati a fondo di riserva per essere utilizzati negli esercizi successivi per il perseguimento delle attività istituzionali.

TITOLO III – Associati

8. Associati – Requisiti per l'ammissione – Categorie – Diritti – Obblighi - Decadenza

- 8.1 Associati: Assumono la qualifica di Associati tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che aderiscono all'associazione condividendone gli scopi, rispettandone le norme statutarie ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

- 8.2 Requisiti per l'ammissione: l'aspirante associato, firmando la domanda di ammissione, dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti per l'ammissione, di condividere gli scopi e le finalità associative, di conoscere ed accettare il presente statuto, con particolare riferimento agli articoli che disciplinano i diritti ed i doveri degli associati e le cause di perdita della qualifica di associato, e si impegna a rispettare le norme, i precetti, le condizioni e le indicazioni previste dal presente statuto e da eventuali regolamenti interni nonché le delibere e le indicazioni degli organi associativi.

La domanda di ammissione è vagliata dal Consiglio Direttivo che esamina le domande pervenute e ratifica, o rifiuta, l'ammissione dell'aspirante associato e lo annota nel libro degli associati, tenuto anche a fogli mobili, con effetto dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

In caso di domanda di ammissione presentata da aspiranti associati minorenni, si applica l'articolo 16 del D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni ed integrazioni. Il genitore, o l'esercente la potestà genitoriale che sottoscrivono la domanda di ammissione rappresentano il minore a tutti gli effetti nei confronti dall'associazione, ne esercitano i diritti associativi e rispondono verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne, nonché per gli eventuali danni da questi cagionati.

L'eventuale giudizio negativo del Consiglio Direttivo deve essere sempre motivato e contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea generale degli associati, che delibera in merito.

L'ammissione si perfeziona con il pagamento della quota associativa annuale.

La qualifica di associato si perde:

- a. per dimissioni;
- b. per radiazione, se sussiste giusta causa e l'unanime parere del Consiglio Direttivo;
- c. per decesso;
- d. per il mancato versamento della quota associativa annuale.

- 8.3 Categorie: gli associati si dividono nelle seguenti categorie:

- Fondatori: sono quegli associati che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione;
- Ordinari: sono coloro che aderiscono all'associazione in un momento successivo alla sua costituzione e sottoscrivono le quote associative nella misura ordinaria fissata annualmente dal Consiglio Direttivo;
- Sostenitori: sono quegli associati che partecipano all'associazione offrendo spontaneamente un contributo economico maggiore di quello previsto per gli associati ordinari. Il contributo minimo e le condizioni di ammissibilità a questa categoria di associati sono proposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'assemblea degli associati;
- Onorari: sono coloro che sono ammessi a tale qualifica a giudizio del Consiglio Direttivo in relazione a particolari meriti sportivi, culturali, civili, associativi o umanitari esentati dal pagamento della quota associativa e da qualsiasi altro contributo gravante sugli associati;
- Junior: sono gli associati che non hanno compiuto la maggiore età. Il diritto di voto è esercitato dall'esercente la potestà genitoriale. Al compimento della maggiore età gli Junior sono automaticamente iscritti nella categoria degli associati ordinari.

- 8.4 Diritti: il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo e la massima partecipazione degli associati alla vita associativa. Tutti gli associati hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione, di partecipare a tutte le iniziative promosse e di fruire dei servizi offerti dalla stessa, secondo le regole stabilite dal regolamento, ove presente, ovvero dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio di tutti i diritti spettanti all'associato Junior spetta ai soggetti esercenti la potestà genitoriale.

Tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto ad un solo voto e, se maggiori di età, hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio, o rendiconto economico e finanziario, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e per qualunque altro argomento che viene sottoposto all'approvazione dell'assemblea degli associati. Il diritto di voto relativo agli associati Junior viene esercitato da uno dei genitori o dall'esercente la potestà genitoriale.

Per quanto riguarda l'elettorato passivo, possono ricoprire cariche sociali tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni e non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dai regolamenti del C.O.N.I. e/o degli Organismi di affiliazione.

8.5 Obblighi degli Associati: gli associati hanno l'obbligo di:

- versare la quota associativa annuale ed i contributi secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- partecipare, per quanto possibile, alla vita dell'Associazione;
- rispettare le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo;
- osservare le norme stabilite delle FSN, delle DSA. e degli EPS a cui l'Associazione ha deliberato di aderire;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione e ad astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione;
- utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

È espressamente esclusa ogni limitazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile.

8.6 Decadenza qualifica Associato: la qualifica di associato si perde per dimissioni, esclusione o a causa di morte. Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo entro il termine dell'esercizio sociale.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:

- a) inadempienza alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti, delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) inadempienza alle disposizioni dello statuto e dei regolamenti delle FSN, delle DSA e degli EPS a cui l'Associazione ha deliberato di aderire;
- c) morosità nel versamento della quota associativa annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- d) attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- e) azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione;
- f) quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante per posta elettronica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione del caso previsto alla lettera c) e devono essere motivate.

Avverso la delibera di esclusione, ad eccezione del caso previsto alla lettera c), il socio può ricorrere all'assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 30 (trenta) giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Al socio decaduto non spetta alcun rimborso della quota associativa sia dell'anno in corso che di eventuali anni precedenti. La perdita della qualifica di socio determina l'immediata decadenza da qualsiasi carica elettiva.

TITOLO IV – Assemblea

9. Assemblea: Composizione – Convocazione - Funzionamento

9.1 Composizione: l'Assemblea generale degli Associati è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione ed è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a seconda degli argomenti all'ordine del giorno.

9.2 Convocazione: la convocazione dell'Assemblea degli associati deve avvenire almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione mediante, alternativamente, comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o consegna diretta, ovvero, attraverso la pubblicazione dell'avviso su un quotidiano locale/nazionale ad ampia diffusione.

È ammesso l'utilizzo contemporaneo di più modalità di convocazione tra quelle sopra indicate.

L'assemblea deve essere convocata presso la sede dell'associazione, ovvero in altro luogo del territorio regionale in cui ha sede l'associazione idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

È ammesso lo svolgimento dell'assemblea in audio/video conferenza attraverso piattaforme digitali che consentano il collegamento in più luoghi e la partecipazione degli associati presenti nei medesimi luoghi.

9.3 Funzionamento: le assemblee sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dall'associato con maggiore anzianità di iscrizione presente in assemblea. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'assemblea, su proposta del Presidente, nominerà altresì un Segretario ed eventualmente due scrutatori scelti fra gli associati presenti. Nelle assemblee con funzioni elettive in ordine alle designazioni delle cariche associative non potranno essere nominati scrutatori i candidati alle medesime cariche.

Ogni associato cui spetta il diritto di voto può esprimere un solo voto. In sede di assemblea è ammesso il voto per delega nella misura di un massimo di una (1) delega per ogni associato. La delega può essere conferita solo ad altri associati in regola con il pagamento della quota associativa e non può essere conferita a componenti degli organi associativi, né ad eventuali dipendenti dell'associazione.

Di ogni assemblea si dovrà redigere il verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli eventuali scrutatori utilizzando, all'uopo, un apposito libro, anche a fogli mobili. Copia del verbale deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione, utilizzando, ove possibile, il sito internet dell'associazione. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle assemblee e di chiederne, a proprie spese, una copia.

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati aventi diritto al voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; essa delibera, se convocata in sede ordinaria, a maggioranza semplice dei presenti, in proprio o per delega, ovvero, se convocata in sede straordinaria, a maggioranza qualificata dei due terzi degli associati presenti, in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio, o rendiconto economico e finanziario, e in quelle che riguardano le loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Per le votazioni si procede con voto palese, tranne che in occasione delle deliberazioni su problemi riguardanti le persone e le qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

TITOLO V – Consiglio Direttivo

10. Composizione, eleggibilità, nomina, durata, poteri e deliberazioni

a. Composizione: il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a nove membri

- b. nominati dall'assemblea tra tutti gli associati di maggiore età ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
- c. Eleggibilità: I requisiti per ricoprire cariche sociali sono:

- A) aver raggiunto la maggiore età;
- B) aver acquisito la qualità di socio da almeno tre mesi dalla data di svolgimento dell'assemblea;
- C) essere in regola con il versamento delle quote sociali;
- D) non ricoprire qualsiasi carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva come previsto dall'art. 11, D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni.
- E) non aver riportato condanne passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- F) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- G) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche;

La mancanza dei requisiti di cui al precedente comma accertata o verificatasi dopo l'elezione comporta la decadenza dalla carica.

- d. Nomina: viene nominato ogni quattro anni dall'Assemblea degli Associati ed è presieduto dal Presidente. Nomina tra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Può cooptare, se lo ritiene utile o necessario e fino al raggiungimento del numero massimo di nove, altri membri nel Consiglio.
- e. Durata: i Consiglieri così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea degli associati. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

- f. Poteri: il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno, oppure quando ne facciano richiesta almeno due Consiglieri, è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione per il conseguimento dell'oggetto sociale di cui all'art. 3, salve in ogni caso le competenze riservate all'Assemblea Generale dei soci.

Il Consiglio Direttivo può nominare commissioni, ricercandone i membri anche al di fuori dell'ambito associativo, con incarichi specifici e limitati nel tempo.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- a) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e ne controlla l'esecuzione;
- c) amministra il patrimonio e decide sugli investimenti patrimoniali;
- d) determina l'importo delle quote associative;
- e) conferisce e revoca procure;
- f) determina l'importo dei compensi eventualmente spettanti a coloro i quali sono investiti di specifici compiti svolti a favore dell'Associazione;
- g) decide su ammissione e radiazione di associati degli associati con proprio giudizio motivato;
- h) attribuisce le mansioni ai singoli consiglieri;
- i) predisporre eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- j) delibera la variazione della sede sociale nell'ambito del Comune di Aosta e l'istituzione di sedi secondarie;
- k) ogni altro argomento o disposizione necessari e/o utili per il conseguimento dello scopo associativo.

Redige inoltre annualmente il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.

- g. Deliberazioni: le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei

consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessario che alla riunione prenda parte la maggioranza dei consiglieri in carica.

TITOLO VI – Presidenza

11. Presidenza: nomina, durata e poteri

11.1 Il Presidente ed il Vice-Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo fra i propri membri, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili alla scadenza.

11.2 Poteri

Al Presidente e, nell'ambito dei loro poteri, agli eventuali Consiglieri delegati, spettano la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le riunioni e ne firma le delibere.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue mansioni vengono svolte dal Vice-Presidente che ne rileva poteri ed autorizzazioni.

TITOLO VII – Revisori

12. Nomina e composizione

Nel caso si renda necessario od obbligatorio, viene nominato un Revisore o, in alternativa, un Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, a cui è demandato il compito di provvedere al controllo dell'attività svolta dal Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori elegge nel suo ambito il Presidente.

TITOLO VIII – Cariche sociali

13. Emolumenti e rimborsi – Limitazioni e divieti

- a. Gratuità delle cariche: tutte le cariche sono gratuite.
- b. Rimborsi: è fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del proprio ufficio, l'effettuazione di missioni e/o per lo svolgimento di incarichi in nome e per conto dell'associazione sportiva.
- c. Limitazioni e divieti: è fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre Società Sportive Dilettantistiche o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Associata, Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

TITOLO IX – Disposizioni finali

14. Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ai fini sportivi, ad altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sociale, sentito l'organismo di controllo i cui all'art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996 n. 662 e successive modificazioni, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

15. Disposizioni generali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice civile e delle leggi vigenti in materia e, se applicabili, le norme stabilite dalle Federazioni Sportive e/o degli Enti di Promozione Sportiva cui l'Associazione è affiliata.